

Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale

Approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 3 del 25 gennaio 2021

Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale

Indice

Art. 1 - Status dell'Avvocatura metropolitana e degli Avvocati.	Pag. 3
Art. 2 - Rappresentanza giudiziaria ed extra-giudiziaria e funzione consultiva	Pag. 3
Art. 3 - Rappresentanza giudiziaria ed extra-giudiziaria e funzione consultiva in favore di altri Enti.	Pag. 4
Art. 4 - Domiciliazione.	Pag. 5
Art. 5 - Avvocato coordinatore.	Pag. 5
Art. 6 - Assenza, impedimento o vacanza dell'Avvocato coordinatore	Pag. 6
Art. 7 - Riconoscimento professionale.	Pag. 6
Art. 8 - Compensi professionali degli Avvocati in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite.	Pag. 6
Art. 9 - Compensi professionali degli Avvocati in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti.	Pag. 7
Art. 10 - Riservatezza.	Pag. 8
Art. 11 - Disciplina finale e transitoria.	Pag. 8

Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale

Art. 1 - Status dell'Avvocatura metropolitana e degli Avvocati.

- 1. L'Avvocatura metropolitana opera per la tutela giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione e svolge attività di consulenza su ogni materia di competenza della Città metropolitana.
- 2. L'Avvocatura metropolitana è un Ufficio extra-dipartimentale dotato di autonomia ed indipendenza nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente e può essere articolata in Aree organizzative, strutturate per gruppi omogenei di materie, dirette da Avvocati cassazionisti.
- 3. L'Avvocatura è dotata di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.
- 4. Gli Avvocati metropolitani esercitano la loro attività con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente dell'espletamento del mandato professionale che deve essere esercitato in conformità alla normativa vigente, alla Legge professionale, al Codice deontologico forense ed ai Regolamenti dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'attività esercitata dagli Avvocati metropolitani consiste nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e nella consulenza legale in genere, con esclusione di attività amministrativa non funzionale a quella legale.
- 5. Gli avvocati metropolitani corrispondono direttamente con i Dirigenti delle strutture amministrative dell'Ente per l'acquisizione delle notizie, degli atti e di ogni elemento utile ai fini dell'espletamento del mandato.
- 6. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti dell'Avvocato coordinatore e dei Dirigenti e funzionari dell'apparato amministrativo dell'Ente, non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale.
- 7. Gli Avvocati metropolitani sono iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Roma ai sensi dell'art. 23 della Legge 31/12/2012 n. 247. Gli oneri finanziari conseguenti sono a carico dell'Amministrazione metropolitana.

Art. 2 - Rappresentanza giudiziaria ed extra-giudiziaria e funzione consultiva

1. La Città metropolitana di Roma Capitale sta in giudizio in via esclusiva con il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura metropolitana avanti a tutte le Autorità di ogni ordine e grado sia

nelle cause attive che passive.

- 2. In favore degli Avvocati metropolitani il legale rappresentante rilascia apposita procura generale o speciale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale.
- 3. Ove necessario, gli Avvocati metropolitani assistono l'Amministrazione nei procedimenti contenziosi extragiudiziari, anche senza necessità di mandato specifico del legale rappresentante.
- 4. L'Avvocatura metropolitana, su specifica e motivata richiesta, supporta e coadiuva, sotto l'aspetto esclusivamente giuridico, il Dirigente o il Funzionario che rappresenta l'Ente nei procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 69/2013 e ss. mm. ed ii. o in quelli di negoziazione assistita.
- 5. L'Avvocatura metropolitana svolge, altresì, funzioni consultive a favore degli Uffici, dei Dipartimenti e dei Servizi dell'Ente.
- 6. L'Avvocatura metropolitana provvede, inoltre, ad esprimere il proprio parere scritto in merito alle documentate richieste formulate dai Dirigenti dell'Ente.
- 7. Per la difesa dell'Ente in materia di sanzioni amministrative ex art. 23 della Legge n. 689/1981 l'Avvocatura può avvalersi di Funzionari amministrativi in possesso di Laurea specialistica in Giurisprudenza ed in servizio presso l'Avvocatura.

Art. 3 - Rappresentanza giudiziaria ed extra-giudiziaria e funzione consultiva in favore di altri Enti.

- 1. L'Avvocatura metropolitana assicura alle Società in house la consulenza legale ed il patrocinio giudiziale in forza di procura del legale rappresentante della Società.
- 2. Ai sensi dell'art. 7 della "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio centrale Roma", sottoscritta il 9/7/1997, l'Avvocatura metropolitana assicura all'Ente d'Ambito Lazio Centrale Roma la consulenza legale ed il patrocinio giudiziale in forza di procura del Sindaco metropolitano.
- 3. L'Avvocatura metropolitana assicura il patrocinio giudiziale al Difensore civico in forza di procura dal medesimo rilasciata.
- 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24/12/2007, n. 244, possono essere istituiti, mediante apposite convenzioni, Uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio a favore dei Comuni dell'ambito metropolitano, definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
- 5. Ai sensi dell'art. 32, comma 1 dello Statuto, ed in esecuzione degli accordi o convenzioni ivi previste, l'Avvocatura può fornire supporto legale ai soggetti pubblici dell'ambito metropolitano.
- 6. Le entrate derivanti dalle attività di cui sopra e dall'art. 4 sono destinate ad incrementare l'efficienza dell'Avvocatura, mediante la valorizzazione e l'incentivazione del personale legale ed amministrativo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 4 - Domiciliazione.

- 1. L'Avvocatura metropolitana può offrire ad altri organismi territoriali o Avvocature pubbliche, previa adozione di convenzione di disciplina degli aspetti tecnici ed economici, il servizio di domiciliazione presso le Autorità giudiziarie con sede in Roma.
- 2. Per le controversie attive e passive patrocinate dall'Avvocatura metropolitana presso le Autorità giudiziarie con sedi in altre città, il Sindaco metropolitano su conforme richiesta dell'Avvocatura metropolitana può conferire incarichi professionali di domiciliazione legale ad Avvocati appartenenti al libero foro, fatta salva la facoltà di domiciliazione dell'Ente presso altre Avvocature pubbliche ovvero presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari.

Art. 5 - Avvocato coordinatore.

- 1. L'Avvocato coordinatore è nominato dal Sindaco metropolitano, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, della Legge professionale forense ed esercita il coordinamento dell'attività forense, dell'attività di consulenza giuridico-legale e dell'attività amministrativa di competenza dell'Avvocatura.
- 2. L'Avvocato coordinatore, avente la qualifica dirigenziale, è individuato tra gli Avvocati incardinati presso l'Avvocatura metropolitana ed abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori da almeno sei anni.
- 3. Nel caso in cui all'interno dell'Avvocatura metropolitana non siano presenti Avvocati aventi i requisiti di cui al comma 2, l'Avvocato coordinatore è selezionato tra gli Avvocati incardinati presso le Avvocature pubbliche che siano in possesso della qualifica dirigenziale da almeno 3 anni e che siano abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori da almeno sei anni.

4. L'Avvocato coordinatore:

- a. assegna a se stesso e agli altri Avvocati la trattazione delle cause e dei pareri, nonché delle singole consulenze, tenendo conto dell'esperienza professionale e del carico di lavoro ed assicurandone una equilibrata distribuzione;
- **b.** adotta le Determinazioni dirigenziali relative alla proposizione delle cause attive e alla resistenza in giudizio anche negli eventuali gradi di impugnazione;
- c. relaziona annualmente entro il 31 gennaio al Sindaco metropolitano l'attività svolta e lo stato del contenzioso dell'anno precedente;
- **d.** può articolare l'Avvocatura in Aree organizzative, strutturate per gruppi omogenei di materie, dirette da Avvocati cassazionisti;
- e. provvede alla strutturazione e alla gestione interna dell'Avvocatura e del personale assegnato all'Avvocatura ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nei limiti degli atti di propria competenza;
- f. valuta gli Avvocati e il personale amministrativo dell'Avvocatura a lui assegnati; la valutazione degli Avvocati pubblici deve essere distinta e separata rispetto a quella degli altri dipendenti ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta;
- g. provvede mensilmente alla ripartizione e alla liquidazione dei compensi professionali compensati e di quelli recuperati;
- h. propone alla Ragioneria generale il budget per il funzionamento dell'Avvocatura, ne gestisce i capitoli di spesa anche attraverso l'adozione delle Determinazioni dirigenziali di liquidazione;

i. svolge, altresì, ogni ulteriore funzione attribuita dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ai responsabili apicali delle strutture amministrative dell'Ente.

Art. 6 - Assenza, impedimento o vacanza dell'Avvocato coordinatore

- 1. In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato coordinatore ed ove non siano presenti nell'Avvocatura metropolitana altri Avvocati Dirigenti, il Sindaco metropolitano per la gestione della sola attività amministrativa conferisce apposito incarico ad un Dirigente amministrativo dell'Ente, mentre il coordinamento dell'attività forense e di quella di consulenza giuridico-legale è esercitato dall'Avvocato cassazionista più anziano di età.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Dirigente amministrativo, su istruttoria degli Avvocati cassazionisti, adotta le Determinazioni dirigenziali relative alla proposizione delle cause attive e alla resistenza in giudizio anche negli eventuali gradi di impugnazione; esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; valuta gli Avvocati ed il personale amministrativo dell'Avvocatura; provvede mensilmente alla ripartizione e alla liquidazione dei compensi professionali compensati e di quelli recuperati. L'Avvocato cassazionista di cui al comma 1 assegna a se stesso e agli altri Avvocati la trattazione delle cause e dei pareri, nonché delle singole consulenze.
- 3. In caso di vacanza del ruolo dell'Avvocato coordinatore ed in assenza di Avvocati Dirigenti, il Sindaco metropolitano conferisce ad un Dirigente amministrativo dell'Ente l'incarico dirigenziale di gestione dell'attività amministrativa dell'Avvocatura metropolitana. Il Dirigente, su istruttoria degli Avvocati cassazionisti, svolge le funzioni di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. b), d), e), f), g), h), i). L'incarico di coordinamento dell'attività forense e di quella di consulenza giuridico legale di cui all'art. 5, comma 4 lett. a) e c) è conferito dal Sindaco metropolitano ad uno degli Avvocati cassazionisti, a rotazione semestrale, ad iniziare da quello più anziano di età.
- 4. In caso di vacanza del ruolo dell'Avvocato coordinatore ed in assenza di Avvocati Dirigenti, le parcelle di cui agli artt. 8 e 9 sono redatte e sottoscritte dall'Avvocato patrocinante, controfirmate dagli Avvocati cassazionisti e vistate dal Dirigente amministrativo.

Art. 7 - Riconoscimento professionale.

1. L'inquadramento professionale e i principi generali del trattamento economico degli Avvocati sono disciplinati dalla Legge 31/12/2012, n. 247, dal D.L. 24/6/2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla normativa sull'equo compenso, dal contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria, dall'eventuale contratto collettivo integrativo, riconoscendo un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguati al ruolo ed alla funzione professionale svolta, nonché alle elevate e specifiche competenze richieste.

Art. 8 - Compensi professionali degli Avvocati in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite.

1. Gli Avvocati hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione, a seguito di giudizi che abbiano avuto un esito favorevole per l'Amministrazione qualora ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura metropolitana.

- 2 Per sentenza favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca una fase del giudizio quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sentenza, decisione, ordinanza, decreto, verbale di conciliazione, lodo e provvedimenti similari, a cognizione piena o sommaria, pronunciato da qualsiasi Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via provvisoria o definitiva, con esito sostanzialmente favorevole all'Amministrazione anche limitatamente a profili preliminari, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, pronuncia su difetto di giurisdizione o incompetenza, inammissibilità o improcedibilità, estinzione del giudizio, rinuncia, perenzione, cessazione della materia del contendere.
- 3. I compensi sono determinati attraverso la redazione di parcella sottoscritta dall'Avvocato patrocinante e controfirmata dall'Avvocato coordinatore, nella misura prevista dall'importo di riferimento di cui al D.M. Giustizia del 10/3/2014, n. 55 e ss. mm. ed ii. per il relativo scaglione e con l'applicazione di una riduzione del 20%, sia per le cause di valore determinato che per quelle di valore indeterminato, anche di particolare importanza.
- 4. La ripartizione dei compensi relativi a sentenze passate in giudicato avviene mensilmente, previa valutazione dell'Avvocato coordinatore o del Dirigente amministrativo nel caso previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 in merito alla diligente trattazione, nel periodo di riferimento, degli affari consultivi e contenziosi, tra tutti gli Avvocati in ruolo presso l'Avvocatura metropolitana secondo le seguenti percentuali:
- a) agli Avvocati cassazionisti, Dirigenti e non, i compensi sono attribuiti nella misura complessiva del 70% con quota individuale minima del 17% e massima del 30%. All'Avvocato coordinatore è riconosciuta una quota aggiuntiva del 4% da decurtare, in parti uguali, da entrambe le quote di cui alle lettere a) e b). Ove residuino somme, le stesse andranno ad aumentare la quota di cui alla lettera b).
- b) agli Avvocati non cassazionisti, compete la quota restante del 30%, ripartita in parti uguali, con un limite individuale minimo del 9% e massimo del 20%. Ove residuino somme, le stesse andranno ad aumentare la quota di cui alla lettera a).
- 5. In caso di incremento dell'organico degli Avvocati dell'Ente che non consenta il rispetto delle quote individuali minime, le percentuali del 70% e del 30%, sono automaticamente riallineate fino a consentirlo.
- 6. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei tetti retributivi previsti dal D.L. 24/6/2014, n. 90 convertito dalla Legge n. 114/2014 con oneri contributivi a carico del percipiente ed in ogni caso secondo quanto prescritto dalle disposizioni di legge e di contratto nazionale nel tempo in vigore.
- 7. Il C.C.I. definisce la disciplina relativa alla retribuzione di risultato prevista per i dipendenti dell'Ente.

Art. 9 - Compensi professionali degli Avvocati in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti.

1. In caso di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti soccombenti, competono agli Avvocati – previa verifica del relativo incasso ed impegno delle risorse da parte dell'Avvocato coordinatore, o del Dirigente amministrativo nel caso previsto dall'art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento – le somme recuperate nella misura del 97%

di quanto effettivamente incassato, al netto degli importi per spese generali, così come definite dal D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss. mm. ed ii. La rimanente quota del 3% è trattenuta dall'Amministrazione, su capitolo separato di entrata e correlato capitolo separato di spesa, con vincolo di utilizzo per l'acquisto di pubblicazioni e per l'aggiornamento professionale degli Avvocati.

- 2. Le somme relative alle sentenze passate in giudicato sono ripartite con periodicità trimestrale e previa valutazione dell'Avvocato coordinatore, o del Dirigente amministrativo nel caso previsto dall'art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento e avuto riguardo alla diligente trattazione, nel periodo di riferimento, degli affari consultivi e contenziosi tra tutti gli Avvocati in ruolo, secondo i seguenti criteri:
- a) tra gli Avvocati cassazionisti è ripartito, in quote uguali, il 71%, comprensivo di una quota aggiuntiva dell'1% per l'Avvocato coordinatore;
- b) la residua quota del 29%, comprensiva di una quota aggiuntiva dell'1% per l'Avvocato coordinatore, è suddivisa tra gli Avvocati non cassazionisti.
- 3. La ripartizione dei compensi professionali avviene tenendo conto del rendimento individuale dell'Avvocato nella trattazione e gestione degli affari legali secondo il criterio della diligenza nella trattazione degli affari contenziosi assegnati. La trattazione si considera diligente quando siano state svolte tutte le attività defensionali, consistenti nella assistenza legale agli Uffici dell'Ente, nel deposito di atti defensionali e documenti istruttori e nella partecipazione alle udienze. La diligenza viene valutata dall'Avvocato coordinatore anche tenendo conto del carico di lavoro quantitativo e qualitativo sostenuto complessivamente dall'Avvocato nell'anno solare di riferimento. Il riscontro della mancata diligenza, così come risultante dal provvedimento reso dall'Autorità giudiziaria (sentenza, ordinanza, decreto, etc.) e fatte salve eventuali conseguenze sul piano disciplinare, comporta una decurtazione nella redistribuzione dei compensi professionali di cui al presente articolo per l'anno solare in cui la stessa è riscontrata, anche se il fatto oggetto della mancata diligenza è riferibile a diverso periodo temporale. In caso di grave negligenza, la decurtazione è prevista fino al massimo del 10% della somma da attribuire all'Avvocato.
- 4. Le somme decurtate vengono redistribuite in parti uguali tra gli Avvocati in ruolo che abbiano riportato valutazione positiva.
- 5. I compensi di cui al presente articolo e all'articolo 8 sono percepiti con oneri previdenziali a carico del percipiente e sono corrisposti nei limiti dei tetti retributivi tabellari previsti dalla legge ed in ogni caso secondo quanto prescritto dalle disposizioni di legge e di contratto nazionale nel tempo in vigore.
- 6. La correlazione con la retribuzione di risultato prevista per i dipendenti dell'Ente è stabilita in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Art. 10 - Riservatezza.

Al fine di tutelare il segreto professionale dell'Avvocato ed il diritto alla riservatezza nei rapporti tra l'Avvocato patrocinatore e l'Ente, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) pareri legali resi in relazione a lite in potenza o in atto; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari legali di cui ai punti a) e b).

Art. 11 - Disciplina finale e transitoria.

1. Il presente Regolamento sostituisce la D.G.P. n. 845/34 del 30/09/2009 e il Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 9 del 2/03/2015 ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.

- 2. Agli Avvocati di ruolo, neo incardinati nell'Avvocatura metropolitana, sono dovuti i compensi professionali decorsi sei mesi dall'incardinazione nella struttura.
- 3. La D.G.P. n. 182/20 del 23/05/2012, riguardante la liquidazione degli emolumenti agli Avvocati che si occupano di sanzioni amministrative, perde efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le somme successivamente recuperate confluiscono nel fondo di cui all'art. 7.